

aggiramento delle disposizioni di legge. Vi sono i paradisi fiscali; non potranno nascere, in tal modo, i paradisi digitali? Sarà sufficiente abbonarsi ad un *provider* straniero per aggirare le disposizioni di un testo che, nell'ambito dei paesi europei, rappresenta un'eccezione. Il Garante ha ricordato (tutte le audizioni lo hanno confermato) che nessun paese prevede la conservazione, per un tempo tanto lungo, di così tanti dati. L'unico paese che ha legiferato in questo senso ha compiuto una scelta diversa, delimitando il tetto minimo. Mi riferisco al Belgio, che ha stabilito la conservazione dei dati per un periodo minimo di un anno, senza definire il tetto massimo.

Crediamo vi possa essere un'assoluta inadeguatezza ed inefficacia dietro una legislazione che vede l'Italia isolata rispetto alle normative vigenti in altri paesi europei, soprattutto se si vogliono combattere fenomeni come quelli della criminalità internazionale e del terrorismo internazionale, che hanno una valenza ben più ampia rispetto a quelli circoscritti ad un singolo paese.

Non mi soffermo sugli aspetti economici, che pure vi sono. Il nostro paese, con grande ritardo, si sta avviando sulla strada dello sviluppo digitale e della società della conoscenza. Di recente, vi è stata la privatizzazione del gestore. Siamo di fronte ad un mercato, anche molto vivace ed interessante, ma costituito da soggetti di piccole dimensioni dal punto di vista economico. La tenuta di questa massa di dati, che in ogni caso non sarà estesa a tutto il traffico Internet ma limitata alla posta elettronica, potrebbe rivelarsi, dal punto di vista economico, un ostacolo allo sviluppo dell'economia nel nostro paese. Un ostacolo insormontabile soprattutto per i piccoli gestori, che non hanno la forza di approntare una tecnologia così costosa.

Per quanto riguarda gli abusi, ricordo che uno degli aspetti su cui il Garante della *privacy* si è soffermato in modo particolare in sede di audizione in Commissione è il seguente: più dati di traffico per più tempo può voler dire più abusi. Il nostro paese non ha ancora approntato un

sistema efficace di controlli e di deterrenza rispetto ai possibili abusi. Penso alla vendita di questa mole di dati; essa potrebbe essere molto appetibile per il mondo del *marketing*, degli affari e del commercio, che già invade, attraverso il fenomeno dello *spamming*, le nostre caselle di posta elettronica e, quindi, il nostro diritto alla *privacy* e alla tutela dei dati personali. Crediamo che un principio di grande cautela vada esercitato in questa materia.

Riteniamo di partecipare a questa discussione con grande interesse, ma anche con la necessaria fermezza su questo punto: le disposizioni relative alla corrispondenza in via telematica vanno espunte dal testo, perché necessitano, come si conviene a tutte le questioni relative ad Internet che fin qui ho cercato di trattare, di un maggiore approfondimento, di una maggiore attenzione al modo in cui tenere insieme il diritto alla sicurezza e l'importantissimo diritto alla tutela dei dati personali, in una parola, alla libertà.

Questa sarà la nostra linea nel corso del dibattito in Assemblea. Ci batteremo sui nostri emendamenti, perché riteniamo che questo testo, per quanto modificato in Commissione, sia ancora migliorabile.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ruta. Ne ha facoltà.

ROBERTO RUTA. Signor Presidente, soltanto alcune annotazioni su un testo che, come già è stato detto, contiene un po' di tutto. Contiene norme diverse che non sono assolutamente omogenee tra di loro e che, oltre tutto, sono collocate all'interno di un decreto-legge.

Non voglio essere monotono, ma devo sottolineare ancora una volta che il Governo utilizza lo strumento della decretazione d'urgenza per introdurre disposizioni fortemente eterogenee, che non sembrano rivestire carattere di urgenza. Sono, infatti, norme di natura ordinamentale sia quelle dell'articolo 1, in materia di composizione del tribunale delle acque pubbliche, sia quelle dell'articolo 2, concernenti la proroga degli incarichi dei giudici

onorari, beni che non sembrano giustificare un intervento di tipo legislativo, ma, semmai, potrebbero essere oggetto di normazione secondaria.

Non v'è dubbio che questo decreto-legge interviene in talune materie perché vi era la necessità di farlo. La disposizione che proroga l'incarico dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, prossimi alla scadenza, affronta un problema che esiste oggettivamente e che andava urgentemente risolto, ma lo fa in modo parziale, perché vi era la necessità di una riforma organica in tema di magistrati onorari, loro incarichi e loro funzioni. C'è un altro anno di tempo; speriamo che il Governo non lo utilizzi interamente per disciplinare questa parte del nostro ordinamento.

La questione che necessita di maggiore attenzione è quella dell'estensione della conservazione dei dati personali anche ai dati relativi ad Internet. L'articolo 3, così come originariamente proposto dal Governo, prevedeva l'estensione della conservazione dei dati personali anche ai dati relativi ad Internet mediante l'abrogazione del termine « telefonico », lasciando ampia e generica la dizione « traffico »; l'allungamento del termine massimo di conservazione dei dati per un periodo ulteriore di 30 mesi rispetto a quello già esistente (sempre di 30 mesi), nei casi in cui dovessero essere perseguiti — così recitava l'articolo 3 — delitti in danno di sistemi informatici o telematici e quelli di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale, ossia in considerazione di indagini che avessero ad oggetto gravi fenomeni delittuosi, tra cui la criminalità mafiosa ed il terrorismo.

Inoltre, l'articolo 3 prevedeva la conservazione dei dati presso il fornitore per il periodo ordinario di 30 mesi, termine suscettibile di proroga di ulteriori 30 mesi in presenza di indagini relative a reati di particolare gravità, nonché l'acquisizione dei dati presso il fornitore disposta d'ufficio dall'autorità giudiziaria o su istanza del difensore dell'imputato, dell'indagato o delle altre parti private. Lo stesso articolo prevedeva, poi, la possibilità per il pub-

blico ministero e il difensore dell'imputato, una volta decorso il primo termine di 30 mesi, di richiedere l'autorizzazione ad acquisire dati al giudice, il quale decideva con decreto motivato. Prevedeva, infine, una serie di principi di cui tenere conto nel trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, e stabiliva che le modalità di trattamento dei dati dovessero essere fissate con decreto ministeriale, sulla base dei principi indicati nello stesso articolo 3, di concerto con gli altri ministri e su parere del Garante.

Le modifiche apportate in Commissione sono state anche significative, ma il primo dato da considerare è che comunque la proposta del Governo non andava assolutamente bene: è una proposta negativa, che presta il fianco ad una serie di eccezioni e questioni che sono state evidenziate in Commissione non soltanto dall'intera opposizione ma anche da figure istituzionali, come il Garante per la protezione dei dati personali.

Anche nelle altre audizioni svolte in Commissione, come quella del Procuratore nazionale antimafia, sono emerse alcune esigenze ed è venuto in luce, complessivamente, che questa non è una materia ordinaria, non è una materia qualunque, ma è materia di straordinario interesse, che riguarda il futuro e di cui — ne sono convinto — tanti cittadini non hanno alcuna consapevolezza.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MARIO CLEMENTE MASTELLA
(ore 18,10)

ROBERTO RUTA. Vi è l'idea che esista la possibilità di conservare tutto ciò che ormai rientra in abitudini abbastanza diffuse, nei gesti quotidiani, quelli che normalmente le persone compiono con l'idea di non essere visti, né ripresi. Ciò non perché tali gesti debbano essere compiuti di nascosto, ma perché rientrano nella sfera delle attività proprie della persona, che la Costituzione vuole preservate dall'altrui conoscenza e, magari, anche da un uso non garantito, non chiarito e non definito.

Certamente, si pone una questione di interesse investigativo, come ha rilevato lo stesso procuratore antimafia, legato all'esigenza che questo profilo venga garantito con continuità per alcune attività che sono state e che continuano ad essere svolte. Dall'altra parte, va considerata la tutela di libertà importanti, quali quelle di comunicazione, di associazione, di libera manifestazione del pensiero, di confronto.

Come non riconoscere che oggi questi strumenti telematici rappresentano un modo di comunicare incisivo, molto libero ed anche un modo di confrontarsi con le persone più diverse, di associarsi e anche di manifestare? In qualche modo, quelle nelle quali ci si ritrova attraverso i nuovi mezzi di comunicazione telematici sono piazze virtuali.

Si tratta di un nuovo strumento di libertà e, come tutti gli strumenti di libertà, deve conoscere un limite, deve avere un controllo, ma non tollera invasioni, proprio perché la tutela di quegli articoli della nostra Costituzione funziona qualunque sia lo strumento utilizzato. Si tutelano, infatti, quei diritti ovunque essi si svolgano ed ovunque si esplichino la loro efficacia.

Allora, è normale che vi sia stata un'ampia riflessione in Commissione. Anzi, vorrei definirla profonda e non ampia: si ricorre infatti allo strumento della decretazione d'urgenza su una materia che non riguarda i prossimi mesi o la gestione di qualche giornata, trattandosi di un provvedimento che potrebbe avere efficacia per anni e che, in qualche misura, negozia uno spazio di libertà di questa società che nel futuro sarà importante e significativo.

Così come significativo era, ed è ancora oggi, lo spazio riservato ai cittadini attraverso la semplice comunicazione, quella fatta attraverso la scrittura e l'invio di una lettera dai contenuti propri ed esattamente riservati, che attengono alla persona e alla sfera individuale. La registrazione di una massa incredibile di dati — una cifra che negli anni diviene astronomica e che non è raccontabile — è ferma lì. Certo, ci sono le esigenze investigative: tuttavia, questa massa di dati, è stato ben detto, oltre che

ad essere utilizzata per finalità commerciali, e questo preoccupa fino ad un certo punto, investe il fatto che ogni democrazia è fondata sulla bontà delle regole, non tanto su quella delle persone. La bontà delle regole vuole che se vi è un « accantonamento » di informazioni che le persone offrono involontariamente e queste vengono raccolte, occorre avere certezza sull'uso di quelle informazioni, nel senso di un uso non lesivo dei diritti costituzionalmente garantiti in una società che cerca di compiere passi in avanti nel senso della civiltà; non, dunque, avendo come meta l'anarchia, bensì una società di uomini responsabili e, per questo, sempre più liberi.

Rispetto a questi dati, credo che occorra una riflessione, che il Governo avrebbe dovuto svolgere già nell'adottare questo decreto-legge e che invece non ha compiuto, perché in campo vi è una questione delicata, che riguarda il nostro futuro e le nostre libertà individuali. Su questo tema deve essere avviato un ragionamento non di parte, ma un ragionamento che abbia all'orizzonte la libertà, al di là degli slogan e delle cose dette, che allarmano certamente nell'immediato. Penso al discorso del Presidente del Consiglio dei ministri, che rimane tale anche quando si reca alle *convention* di Forza Italia o quando festeggia i compleanni, ai discorsi del ministro di giustizia, quando va in piazza, come qualche giorno fa, e dice cose che allarmano e che raccontano di un'emergenza quotidiana sul fronte complessivo dei rapporti istituzionali e delle modalità con le quali deve essere gestita la materia giustizia nei rapporti fra poteri dello Stato.

Occorre un approfondito dialogo su questi aspetti, che sembrano marginali perché trattati dal Governo in un decreto-legge sul tribunale delle acque, che ha un'autonoma importanza, ma che rappresentano un foglio sottile, il velo che esiste tra lo Stato e la libertà individuale; un velo che, perché non venga infranto, necessita di una riflessione svolta da chi guarda negli anni a venire, nei prossimi decenni, con l'idea fissa che esiste un limite alla

libertà dello Stato nei riguardi dei cittadini. Questo Stato si fonda sulle regole della convivenza, che raccontano i progressi — ed è questo il modo di giudicare uno Stato — in termini di civiltà e libertà.

Non dobbiamo abbassare mai la guardia, come Parlamento, verso il raggiungimento di un grado superiore di libertà. Infatti, non avendo ancora regole certe e controlli forti sul modo di utilizzo di quei dati, il rischio che si corre è più grande di qualsiasi azione investigativa che potrebbe essere compromessa. Il rischio è quello della libertà e su tale tema non bisogna abbassare mai la guardia, oggi più di ieri.

In conclusione, il testo del provvedimento in esame è sicuramente meno allarmante di quello proposto dal Governo perché in Commissione sono stati recepiti alcuni emendamenti, risultato degli interrogativi posti e delle considerazioni svolte dal Garante della *privacy*. Quello al nostro esame è un testo che dà maggiore tranquillità o, comunque, preoccupa meno. Tuttavia, resta un tema più generale e più ampio di cui il nostro Parlamento si dovrà occupare. Se il decreto-legge in esame verrà convertito senza le ulteriori modifiche, che sembrano oggettivamente necessarie, andrà posto con immediatezza il tema del confronto. Dovrà essere un confronto molto più approfondito perché siano individuati sistemi di controllo molto più efficaci, certi e forti.

In gioco vi è una parte importante della libertà degli individui. Siamo chiamati a dare il nostro contributo per negoziare il futuro che abbiamo davanti in maniera più convinta e coerente con il desiderio, che credo animi tutti indistintamente, di libertà (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo e dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Folena. Ne ha facoltà.

PIETRO FOLENA. Signor Presidente, vorrei aggiungere alcune considerazioni a quelle svolte con efficacia, poco fa, dall'onorevole Magnolfi a nome del nostro gruppo, ed anche a quelle svolte dall'ono-

revole Ruta e dall'onorevole Cento. Le mie considerazioni muovono, innanzitutto, dalle mozioni che il 14 gennaio scorso l'Assemblea ha approvato all'unanimità. In tale occasione sono state approvate due mozioni: una a prima firma mia e l'altra a prima firma dell'onorevole Leone.

Nella prima parte del dispositivo della mia mozione si impegna il Governo ad adottare un'iniziativa volta a favorire una riforma della disciplina vigente che miri a rafforzare la tutela della *privacy* sulla rete Internet e che rimuova tutte le norme potenzialmente lesive dei diritti di riservatezza previsti dalle leggi nazionali e dalla normativa europea in materia, nonché dall'articolo 15 della Costituzione. Tale formulazione è esplicita e non poteva esserlo di più perché era già previsto l'esame da parte dell'Assemblea del decreto-legge n. 354 del 2003.

Ho avuto modo di apprezzare la convergenza che da culture politiche diverse e da posizioni politiche tante volte contrapposte sui temi della giustizia, dei diritti e della libertà si è verificata attorno al recepimento di alcune osservazioni. Mi riferisco, innanzitutto, alla relazione annuale del 2002 sullo stato di attuazione della legge n. 675 del 1996 in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali ed alle osservazioni che il Garante della *privacy* aveva fatto il 24 dicembre di quello stesso anno, e con lui anche molti di noi, a proposito del decreto liberticida con il quale si voleva imporre la conservazione per cinque anni dell'intero traffico *on line*.

Credo che quel dibattito sia stato utile, per il lavoro che è stato compiuto dai colleghi della Commissione giustizia con il concorso anche dei colleghi della Commissione affari costituzionali. Vorrei cogliere l'occasione per esprimere davvero parole di apprezzamento per i colleghi dell'opposizione ed anche per quelli della maggioranza, i quali hanno inteso recepire — o perlomeno avviarsi verso una linea di recepimento — le osservazioni avanzate lo scorso 14 gennaio nelle mozioni presentate e condivise all'unanimità dal Parlamento.

Le modifiche sono state di tre tipi. La prima ha riguardato il traffico telefonico. Non dimentichiamoci, infatti, che anche questo è un problema serio nel nostro ordinamento, perché le comunicazioni telefoniche, oggi, nelle abitudini quotidiane e collettive dell'intera società, si sono moltiplicate in un modo assolutamente esponenziale. La conservazione per cinque anni di tutti i materiali poneva dei problemi molto delicati, che, se combinati con quelli relativi alla possibile localizzazione del titolare dell'utenza di telefonia mobile e con quelle relativi ad un'altra serie di controlli, davvero rischiavano di disegnare quello scenario di controllo totale, di Grande Fratello, che è stato paventato. Ritengo sia stato importante avviarsi lungo una linea di riduzione, di parziale recepimento di molte delle osservazioni che venivano dal Parlamento e dal Garante della *privacy*, fissando a 24 mesi rinnovabili la conservazione dei dati sul traffico telefonico. Siamo, quindi, di fronte ad una parziale riduzione di quella larga espansione che allora era stata prevista.

In secondo luogo, in un dibattito che per la verità si è svolto in un modo un po' contraddittorio in Commissione giustizia, si è inteso in un primo momento raccogliere l'osservazione che veniva dall'opposizione, circa la necessità di escludere tutto il traffico *on line*; poi, per iniziativa del presidente della Commissione giustizia, è stato reinserito il riferimento alla posta elettronica. Anche se apprezzo il fatto che venga esclusa un'altra parte importantissima del traffico *on line*, ritengo tuttavia che, alla fine, la lesione del principio di libertà e di segretezza della corrispondenza e della comunicazione, che è un principio costituzionalmente garantito, avvenga proprio con la norma che autorizza la conservazione del traffico di posta elettronica.

La terza modifica è stata quella di impedire, per questo tipo di traffico, la proroga.

Pertanto, abbiamo una curiosa normativa: da un lato, essa riduce quell'espansione eccessiva del controllo sul traffico telefonico, che prima era prevista; dall'al-

tro, inserisce, a differenza del testo precedente, solo una parte del traffico *on line*, e cioè la posta elettronica, e per tale tipo di comunicazione riduce il periodo di conservazione dei dati a soli 24 mesi, senza proroga. Quindi, anche se apprezzo il fatto che 24 mesi sono meglio di 48, tuttavia occorre fare attenzione, colleghi, perché nel momento in cui riconosciamo che non è prorogabile questa conservazione del traffico Internet di posta elettronica, in qualche modo riconosciamo che siamo di fronte ad un « bene » che va tutelato in una forma più attenta, più speciale e più significativa, di quanto non vada tutelato il « bene » del traffico telefonico.

Ragioniamo, allora, su questo bene. L'onorevole Magnolfi ha testé svolto alcune considerazioni concrete che non dovrebbero essere ignorate dal Parlamento. Tante volte legiferiamo ignorando la concretezza delle decisioni che assumiamo.

Esistono vari ordini di problemi, chiaramente esplicitati nel corso delle audizioni svoltesi la settimana scorsa in Commissione, che vale la pena di riprendere in questa discussione. Vi è, in primo luogo, un enorme problema che attiene alle modalità tecniche: non sappiamo ancora attraverso quali modalità tecniche si garantirà la conservazione dei dati. In secondo luogo, si avverte una grandissima problematica sotto il profilo dei costi della conservazione: ci si domanda, infatti, sulle spalle di chi graveranno i costi della stessa. Siamo di fronte — è stato affermato dall'onorevole Cento e ribadito poco fa dall'onorevole Ruta — ad una quantità di traffico di dimensioni gigantesche.

Rischiamo, soprattutto, di compiere inconsapevolmente una scelta che dà un colpo ai *provider* italiani ed aiuta quelli stranieri, permettendo, come affermato dall'onorevole Magnolfi, la costruzione o la definizione di paradisi o, comunque, di luoghi di traffico *on line*, al di fuori del controllo della legislazione italiana. Oggi le aziende italiane, anche nel campo delle telecomunicazioni, non hanno certamente bisogno di perdere altre decine o centinaia

di migliaia di clienti solo per la fretta di convertire un decreto-legge entro il 27 febbraio!

Tutto ciò, come anche la contraddizione che ho rilevato nel differente trattamento previsto nell'attuale formulazione del testo, modificato dalla Commissione, tra il traffico telefonico e quello di posta elettronica (il primo è prorogabile, mentre il secondo non lo è), ci fa interrogare su cosa sia, in realtà, Internet e su come si possa definirlo nell'ambito della legislazione ed in rapporto alla Costituzione.

Si tratta di un tema rilevante: certamente non possiamo caricare sulle spalle, già molto robuste, colte e giuridicamente davvero straordinarie, del costituente italiano la novità, così straordinaria, di una rivoluzione digitale che ha visto crescere questo spazio di comunicazione come nessuno, più di cinquanta anni fa, poteva immaginare. Pensiamo a cosa rappresenta Internet nel campo del commercio, della pubblica amministrazione, della comunicazione, della libertà di associazione, della comunicazione delle idee, della corrispondenza, e via dicendo. Al riguardo, intervengono molti articoli della Costituzione repubblicana. Lo stesso legislatore viene invitato a pensare, in modo più compiuto, a come ricondurre o riportare entro gli alvei costituzionale, normativo, legislativo, anche di natura ordinaria, quest'enorme novità che, sicuramente, ha bisogno di una regolamentazione, prima di tutto su scala globale, internazionale, e poi su quella nazionale.

Per ciò che riguarda la posta elettronica, l'articolo 15 della Costituzione non lascia equivoci: la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La libertà e la segretezza della corrispondenza sono definizioni di principi che non riguardano soltanto il contenuto, ma anche il destinatario.

La violazione della libertà e della segretezza della corrispondenza avviene anche attraverso un sistema che permette, in un modo compiuto, di controllare tutti gli indirizzi a cui la corrispondenza viene inviata. Quando, pertanto, si parla di posta

elettronica, non ci si riferisce al traffico telefonico sotto altro nome; altro conto è l'aspetto industriale, riferendomi con tale espressione alle aziende telefoniche che gestiscono una parte importante di questo servizio (sarebbe come se le industrie telefoniche, un domani, comprassero le poste italiane o aziende private di recapiti; le grandi aziende di comunicazione hanno interessi diversificati).

Pensate se il Governo, un domani, emanasse un decreto che stabilisce che le Poste italiane devono registrare gli indirizzi di tutta la corrispondenza per ragioni investigative. O se, un domani, stabilissimo con decreto che, attraverso un *chip* applicato su tutte le automobili — oggi la tecnologia digitale lo permette: stiamo guardando le immagini dei crateri esistenti su Marte —, si debba controllare dove si dirigono. La mafia sicuramente porta una parte del suo potenziale comunicativo attraverso l'uso di quel principio costituzionale, tutelato dall'articolo 16, che è la libertà di circolazione.

Questi esempi possono apparire dei paradossi, ma lo sono fino ad un certo punto. Infatti, dobbiamo essere coscienti che esiste un problema di grandissimo rilievo, che ci porta a sottolineare con grande forza — tutta l'opposizione lo ha fatto attraverso la presentazione degli emendamenti —, avendo fatto un primo passo importante in direzione di una diversificazione, la necessità di espungere la materia della posta elettronica dal decreto in esame, avviando un vero tavolo di discussione sul tema.

Noi della sinistra veniamo accusati di essere statalisti, di voler mettere lacci e laccioli, di essere giustizialisti, ma figuratevi se possiamo essere insensibili a questo tema! So bene che la mafia e la grande criminalità sono sofisticate. Quando, 15 giorni fa, in sede di discussione delle mozioni sulla protezione dei dati personali, ho affermato che la mafia non usa la posta elettronica, non mi riferivo al fatto che essa non utilizza le nuove tecnologie, ma al fatto che sicuramente nessun investigatore troverà Totò Riina che, attraverso la posta elettronica,

scrive a Bernardo Provenzano! Vi sono sistemi molto più sofisticati e, come tali, in grado di aggirare le nostre forme di controllo; sistemi che richiedono tecniche investigative particolari.

Tuttavia, al di là della decisiva questione della lotta al terrorismo e alla mafia e della regolamentazione del traffico Internet anche in rapporto al tema generale della sicurezza, ritengo che la questione di fondo sia quella della regolamentazione e della definizione di principi e norme che possano superare l'attuale condizione di anarchia e di minaccia alla libertà personale.

Occorre evidenziare che, nella vicenda relativa al decreto-legge in esame, è successo qualcosa di importante. Sono tornato due giorni fa da Bombay dove, insieme ad altre colleghe e colleghi, ho partecipato al Forum sociale mondiale, nel corso del quale si è discusso molto anche di questi temi. Dunque, senza alcuna retorica, vorrei sottolineare che, contro questa formulazione, ha preso corpo quello che definirei il «popolo della rete». Si tratta di decine di migliaia di persone che, consapevoli di ciò che potrebbe succedere, hanno cominciato ad usare la soggettività di questa nuova forma di comunicazione per fare pressione anche su noi parlamentari e sul Governo.

A questo punto, ritengo vi sia la necessità di avviare un confronto molto ampio, se volete anche di natura virtuale, con queste nuove domande di soggettività sapendo che, quando parliamo di norme che si occupano dell'intero mondo Internet, ci riferiamo non solo ai possibili abusi dello Stato — che, ad esempio, attraverso il decreto-legge in esame, intende controllare per 5 anni l'intero traffico *on line* —, ma anche degli abusi del privato. Infatti, lo *spamming* non è altro che una forma pesantissima di abuso della libertà della persona da parte di alcuni privati, come lo è anche la pornopedofilia, sia pure in maniera diversa.

Credo che vi siano dei beni e dei valori che dobbiamo riuscire a tutelare trovando il giusto equilibrio tra esigenze diverse; ma, per fare questo, occorre uno spirito differente. Non, quindi, l'utilizzo di un

decreto-legge che modifica e stravolge le abitudini, ma un serio confronto sul modo in cui riuscire a regolamentare diversamente e nuovamente tutti questi temi legati al mondo di Internet e alle grandi questioni della libertà. Se da un lato il procuratore Vigna solleva problemi reali e giusti sulla questione della sicurezza, dall'altro noi dobbiamo iniziare a pensare ad uno statuto dei diritti della persona nella rete, cioè ad una normativa che possa regolamentare e garantire di più la grande opportunità di libertà, di cultura, di apprendimento e di conoscenza che oggi c'è nella rete, e che rappresenta l'altra faccia, quella positiva, largamente prevalente rispetto a tutti i rischi esistenti. Pertanto, la questione è come riuscire a trovare un punto di equilibrio capace di valorizzare fino in fondo tutte queste grandi opportunità.

Insisto, pertanto, affinché il Governo si muova, anche in sede internazionale come previsto dalle mozioni approvate il 15 gennaio scorso, per promuovere tutte le convenzioni e gli accordi internazionali al fine di giungere ad una legislazione comune, ad un'armonizzazione legislativa a livello europeo. E questa è una delle ragioni che ci inducono ad affermare la necessità di stralciare la parte relativa ad Internet da questo decreto-legge, e di lavorare perché si proceda, in un mondo tormentato dal terrorismo e con crescenti problemi di sicurezza, senza far venir mai meno quei grandi principi di libertà della persona che sono a fondamento delle democrazie; quei grandi principi dell'*habeas corpus* che, purtroppo, in nome della lotta al terrorismo, recentemente anche nella legislazione americana hanno subito qualche duro colpo. Non vorremmo che, dopo tanta retorica sulla società della conoscenza, ci trovassimo in un sistema in cui c'è qualcuno che ha un'eccessiva conoscenza della società (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-Ulivo e della Margherita, DL-Ulivo*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 4594)**

PRESIDENTE. Prendo atto che il relatore, onorevole Falanga, rinuncia alla replica.

Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

LEARCO SAPORITO, *Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza*. Signor Presidente, sebbene questa materia non sia di competenza del mio ministero, per cui oggi rappresento il Governo solo occasionalmente, non posso non ringraziare sia il relatore sia tutti i colleghi intervenuti per il tono di alto livello intellettuale e morale usato per affrontare un problema che afferisce alla libertà degli individui.

La legge, ovviamente, cerca, sia pure in via sperimentale, di porre, in tema di sicurezza esistente nella nostra società, una linea di bilanciamento fra i diritti individuali di libertà e i diritti collettivi di sicurezza. Ricordo, a me ed a tutti i parlamentari, che si suol dire che la libertà di un individuo finisce dove inizia la libertà dell'altro; quando poi gli altri sono tanti, e la società ha bisogno di sicurezza, probabilmente, definire in maniera giusta questo bilanciamento è una cosa molto difficile. Certamente, il testo del disegno di legge al nostro esame, così come è stato licenziato dalla Commissione giustizia, è completamente diverso, da questo punto di vista, rispetto al testo originario.

È stata introdotta la distinzione, di cui hanno parlato numerosi intervenuti nonché il relatore, onorevole Falanga, tra la riduzione del termine di trenta mesi rinnovabili genericamente e quella di ventiquattro mesi rinnovabili soltanto per i reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*, del codice di procedura penale (si tratta — mi rivolgo ai colleghi che hanno formulato osservazioni critiche — di reati sui quali c'è grande attenzione e sensibilità, che riguardano la mafia, il terrorismo ed altri delitti infami).

L'onorevole Folena è intervenuto sul tema delle garanzie. L'esigenza di garanzie sull'utilizzo dei dati è tenuta in grande considerazione, sia nel testo originario sia in quello modificato dagli emendamenti. Infatti, l'acquisizione presso il fornitore dei dati telefonici e telematici relativi al traffico Internet, per il primo periodo di ventiquattro mesi è autorizzata dal giudice su richiesta del pubblico ministero in presenza non di un reato generico o di un fatto delittuoso che può verificarsi, ma in ragione di un reato che è in atto o di un delitto che già è stato commesso, in ordine al quale può essere determinante l'utilizzo di quei dati.

In ogni caso, vi sono le garanzie relative all'utilizzazione e alla distruzione dei dati e al mantenimento della libertà del singolo. Vi sono dunque tutte le garanzie che al momento, nel quadro definito dalla legge, sono, a giudizio del Governo e anche del relatore, accettabili.

Il Governo trae comunque dagli interventi spunti per un'ulteriore riflessione, e ritengo che anche il relatore voglia tener conto delle osservazioni che sono state formulate, al fine di verificare se vi sia la possibilità di trovare un percorso, comunque nell'ambito di questo quadro che a giudizio del Governo è accettabile nell'attuale fase della nostra società, in ordine alle questioni di assoluta novità poste dalla società dell'informazione, al fine di incrementare le garanzie, da una parte dell'individuo e dall'altra della collettività che richiedono maggiore sicurezza e tranquillità.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2003, n. 356, recante abrogazione del comma 78 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004) (4595) (ore 18,48).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Con-

versione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2003, n. 356, recante abrogazione del comma 78 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004).

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 4595)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-L'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Avverto altresì che l'XI Commissione (Lavoro) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Emerenzio Barbieri, ha facoltà di svolgere la relazione.

EMERENZIO BARBIERI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge in esame dispone l'abrogazione dell'articolo 3, comma 78, della legge finanziaria 2004, relativo all'inquadramento nella IX qualifica funzionale, con posizione economica C3, del personale del Ministero dell'economia e delle finanze appartenente alla ex carriera direttiva con posizione economica C2, già in servizio al 31 dicembre 1990 nella ex VIII qualifica funzionale.

Nella premessa del provvedimento, si sottolinea che l'abrogazione del comma 78 dell'articolo 3 della legge finanziaria 2004 si rende necessaria « al fine di ripristinare le ordinarie procedure di progressione in carriera previste, per tutto il pubblico impiego, dalla normativa vigente e dalla disciplina contrattuale ».

La relazione illustrativa mette infatti in evidenza come il citato comma 78, oltre ad essere un'interferenza in una materia demandata alla fonte contrattuale, costituisca una previsione dirompente, che produrrebbe inevitabili effetti di trascinamento su tutte le altre amministrazioni, con imprevedibili riflessi anche sulla spesa

pubblica, e si traduca in una promozione generalizzata del personale interessato, non coerente con la disciplina relativa alle procedure di progressione in carriera per i dipendenti pubblici.

Il secondo periodo dell'articolo 1 rimanda alla contrattazione collettiva la definizione della posizione del personale appartenente al comparto ministeri, appartenenti alle ex carriere direttive, già in servizio al 31 dicembre 1990 nella ex VIII qualifica funzionale. Nella versione originaria del decreto-legge questa disposizione aveva carattere meramente ricognitivo dell'assetto delle fonti già previsto dalla normativa vigente. L'articolo 2, comma 3, del testo unico sul pubblico impiego, (decreto legislativo n. 165 del 2001) rimette infatti alla contrattazione collettiva i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Tuttavia, a seguito dell'approvazione in Commissione di un emendamento del relatore, si è specificato che la contrattazione collettiva potrà utilizzare le risorse economiche che con il comma 78 dell'articolo 3 della legge finanziaria per il 2004 erano state destinate allo scopo di reinquadrare il personale da un livello all'altro.

Il comma 78 dell'articolo 3 della legge finanziaria per il 2004 prevedeva, infatti, l'inquadramento nella IX qualifica funzionale — istituita dal decreto-legge n. 9 del 28 gennaio 1986, convertito dalla legge n. 78 del 24 marzo 1986 —, con posizione economica C3, del personale del Ministero dell'economia e delle finanze appartenente alla ex carriera direttiva, posizione economica C2, già in servizio al 31 dicembre 1990 nella ex VIII qualifica funzionale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 del decreto-legge n. 344 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 1991 (per intenderci, corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego).

Voglio ricordare che l'articolo 7 della legge n. 21 del 1991, con una misura di carattere eccezionale, laddove introduce un trattamento in deroga a favore di una

particolare categoria di impiegati statali, ha stabilito che il personale appartenente al comparto ministeri — assunto in esito a concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 312 del 1980 per le qualifiche dell'ex carriera direttiva di consigliere o equiparate e superiori, nonché il personale che lo precede in ruolo —, fosse inquadrato nella IX qualifica funzionale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 della legge n. 254 del 1988 con effetto dal 31 dicembre 1990.

Sull'applicazione di tale norma si è aperto un vasto contenzioso, soprattutto in relazione al requisito relativo al superamento dei concorsi banditi per l'ex carriera direttiva di consigliere o per carriere equiparate. La stessa Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 285 del 1995, è stata chiamata a giudicare della legittimità costituzionale del citato articolo 7 nella parte in cui non prevede l'inquadramento nella IX qualifica funzionale del personale proveniente dal comparto enti locali e inquadrato nell'amministrazione dello Stato, comparto ministeri, ai sensi dell'articolo 46 della legge n. 186 del 27 aprile 1982, pur essendo tale personale stato assunto nelle amministrazioni di provenienza in esito a concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 312 dell'11 luglio 1980 per le qualifiche dell'ex carriera direttiva.

La Corte ha chiarito che il beneficio dell'inquadramento automatico nella IX qualifica funzionale riguarda soltanto il personale ministeriale assunto in esito a concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, per le qualifiche della ex carriera direttiva di consigliere, e che a tale categoria non sono equiparabili coloro che in tale comparto sono transitati non attraverso un concorso bandito dall'amministrazione dello Stato, bensì provenendo da una carriera direttiva intrapresa presso un ente locale in esito al superamento di un concorso bandito dall'ente medesimo, carriera comportante funzioni e qualifiche non assimilabili a quelle di una carriera direttiva statale.

Con la successiva sentenza n. 4 del 1994, la stessa Corte ha ribadito che, in materia di articolazione delle carriere e passaggi di qualifica dei dipendenti pubblici, deve essere riconosciuta al legislatore un'ampia discrezionalità, sindacabile solo con riferimento ai profili di arbitrarietà o di manifesta irragionevolezza, in grado di ledere il principio di buon andamento della pubblica amministrazione o di determinare discriminazioni tra i soggetti interessati. Fu così dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 7 e 8, primo comma, del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, laddove aveva escluso il personale non docente universitario dall'inquadramento nella IX qualifica funzionale. Per quanto ancora oggi interessa, una delle motivazioni di tale sentenza richiama il fatto che il diverso assetto normativo delle categorie dei pubblici dipendenti è stato sancito dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, attuativo della legge-quadro sul pubblico impiego 25 marzo 1983, n. 93, che ha distinto in separati comparti di contrattazione collettiva il personale dei ministeri, quello delle aziende e amministrazioni statali autonome e quello delle università. Tali comparti hanno successivamente posto in essere distinti accordi sindacali.

In base al citato comma 78 della legge finanziaria per il 2004, l'inquadramento nella IX qualifica funzionale decorreva ai fini giuridici dal 31 dicembre 1990 e ai fini economici dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 154 del 1998, che è il regolamento recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, senza peraltro il riconoscimento degli interessi e della rivalutazione monetaria sugli emolumenti arretrati maturati prima del 1° gennaio 2004. In conseguenza del nuovo inquadramento, si doveva procedere alla rideterminazione delle vacanze di organico nella

posizione economica C3, sottraendo i posti attribuiti al personale reinquadrato. Infine, era prevista l'estinzione di diritto con compensazione delle spese giudiziarie delle controversie pendenti avviate dal personale interessato al nuovo inquadramento funzionale.

La disposizione del citato comma 78 dell'articolo 3 della legge finanziaria 2004 era stata adottata nelle more dell'attuazione della vicedirigenza, prevista dall'articolo 17-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed al fine di tenere conto dei nuovi compiti gravanti sul personale del Ministero dell'economia in relazione alle disposizioni di cui al decreto-legge n. 194 del 2002, convertito dalla legge n. 246 del 2002, recante misure volte a garantire un rigoroso controllo degli andamenti di finanza pubblica, nonché una razionalizzazione delle procedure di spesa, ed al decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, recante misure atte a favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici.

La materia è stata introdotta nella legge finanziaria a seguito dell'approvazione, nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera, di un emendamento dell'onorevole Peretti aggiuntivo di un comma all'articolo 16, ed è stata successivamente riprodotta dal maxiemendamento del Governo all'articolo 3, con una rilevante modifica concernente gli effetti economici del nuovo inquadramento. Mentre il testo approvato dalla Commissione bilancio prevedeva, infatti, che l'inquadramento avvenisse ai soli fini giuridici dal 31 dicembre 1990 senza alcun effetto di carattere economico, l'emendamento del Governo ha riconosciuto gli effetti economici a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 154 del 1998. Secondo quanto risulta dall'allegato 7 al disegno di legge finanziaria — che riporta gli effetti finanziari delle norme sui saldi di finanza pubblica — il comma in esame comportava un onere di 7,4 milioni di euro per il 2004 e di 1,2 milioni di euro a decorrere dal 2005. Si tratta esattamente delle risorse

che l'emendamento introdotto dalla Commissione riserva ora alla contrattazione.

Il secondo periodo dell'articolo 1 stabilisce che la posizione del personale dell'intero comparto ministeri appartenente alle ex carriere direttive e già in servizio alla data del 31 dicembre 1990 nella già ricordata ex VIII qualifica funzionale — non solo quindi del personale del Ministero dell'economia delle finanze cui era destinata la previsione del comma 78 dell'articolo 3 della legge finanziaria 2004 — sarà definita mediante accordi tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

In merito allo stato della contrattazione collettiva, vale la pena sottolineare due fattori. Da un lato, la contrattazione relativa al personale dell'ex VIII livello funzionale dovrà valutare l'opportunità di contenere i possibili effetti negativi del contenzioso in atto che, se dovesse risolversi a favore dei dipendenti, porterebbe all'esborso di somme ben più cospicue, dovendosi in quel caso riconoscere gli arretrati maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria. L'estinzione dei giudizi in corso, subordinata al parziale soddisfacimento delle attese degli interessati, potrebbe giovare ad entrambe le parti, per cui nell'ambito della contrattazione l'ARAN dovrà in primo luogo valutare lo stato del contenzioso.

In secondo luogo, su un piano più generale, occorre ricordare che non è ancora stata concordata una disciplina contrattuale dell'area della vicedirigenza di cui all'articolo 17-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, inserito dall'articolo 7, comma 3, della legge 15 luglio 2002, n. 145.

Su questo punto, il Governo e i sindacati sono chiamati ad intervenire, in tempi solleciti, per dare seguito normativo ad un principio organizzativo chiaramente stabilito dalla legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

LEARCO SAPORITO, *Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica e il coordi-*

namento dei servizi di informazione e sicurezza. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Di Teodoro. Ne ha facoltà.

ANDREA DI TEODORO. Signor Presidente, intendo spendere soltanto poche parole sul decreto-legge in esame, anche perché la relazione testè svolta è stata oltremodo circostanziata, ed ha già ben delineato i motivi di fondo alla base dell'adozione di questo provvedimento. Come è stato ben detto, infatti, il comma 78 dell'articolo 3 della legge finanziaria 2004 introduceva nell'ordinamento alcuni profili di problematicità di diversa natura.

Il primo profilo riguardava la violazione dell'autonomia della contrattazione collettiva. Infatti, come è stato testè ricordato, la disciplina del rapporto di lavoro del pubblico impiego è una materia tipicamente demandata alla contrattazione collettiva.

Un altro profilo di problematicità era indubbiamente rappresentato dalla disparità di trattamento di una parte del pubblico impiego. Infatti, il comma richiamato prefigurava una promozione generalizzata del personale del Ministero dell'economia e delle finanze, appartenente alla ex carriera direttiva (ex VIII qualifica funzionale, posizione economica C2). Ciò andava a discapito del personale appartenente ad altre amministrazioni dello stesso comparto.

Il terzo ed ultimo profilo di problematicità era indubbiamente legato ad un dato di natura economica, vale a dire alle risorse stanziare per il pubblico impiego. Infatti, l'effetto di trascinarsi che la citata disposizione avrebbe prodotto rispetto alle altre amministrazioni avrebbe sicuramente indotto pericolose conseguenze sulla spesa pubblica.

L'abrogazione del comma 78 dell'articolo 3 della legge finanziaria 2004 sana, indubbiamente, questi tre profili di problematicità.

In primo luogo, infatti, ripristina la piena autonomia contrattuale, restituendo

alla disciplina della contrattazione collettiva l'avanzamento di carriera del personale del Ministero dell'economia e delle finanze, ed, in generale, di tutto il comparto ministeri.

Viene sanata, inoltre, la disparità di trattamento tra il personale del suddetto ministero e quello appartenente ad altre amministrazioni, ripristinando, in tal modo, un principio di uguale trattamento tra i dipendenti di tutte le amministrazioni pubbliche.

Viene risolto, infine, il problema economico, perché, grazie all'approvazione dell'emendamento presentato dal relatore, è stanziata una somma aggiuntiva alle risorse già previste a supporto della contrattazione nel pubblico impiego, prevenendone, tuttavia, una finalizzazione molto precisa. Infatti, grazie alla conversione di tale posta finanziaria in risorse a supporto della contrattazione, tutto il personale appartenente al comparto ministeri dell'ex carriera direttiva può accedere a funzioni superiori. Ritengo, pertanto, che il decreto-legge in esame sia corretto sia sotto il profilo giuridico-formale sia sotto quello sostanziale.

Come ha giustamente ricordato il relatore, la disposizione in oggetto era stata originariamente introdotta in Commissione bilancio con l'approvazione di un emendamento di iniziativa parlamentare, anche se è stata successivamente ripresa nel maxi-emendamento presentato dal Governo. Ciò ci fa indubbiamente riflettere anche sul modo di lavorare, attualmente in vigore, della sessione bilancio, perché, a causa del disordine e della confusione che spesso contrassegnano tali sessioni, si possono provocare errori di questo genere, che successivamente devono essere corretti.

In questo caso, però, si tratta di un errore provocato da una giusta motivazione: nelle more dell'attuazione dell'istituto della vicedirigenza, il tentativo, sicuramente onesto dal punto di vista delle intenzioni, era quello di porre in qualche modo rimedio al contenzioso seguito al riallineamento delle carriere direttive del comparto pubblico (pendente da lunghis-

simo tempo), fermo restando che il contenzioso medesimo era stato provocato dalla giusta aspirazione del personale a vedersi riconosciuta una corretta posizione all'interno del menzionato processo di riallineamento. Direi che il decreto-legge al nostro esame fa salva la correttezza delle aspirazioni di fondo del personale coinvolto, correggendo lo strumento giuridico e passando dalla promozione generalizzata *ope legis* allo stanziamento di risorse aggiuntive a supporto della contrattazione collettiva.

Ci auguriamo che il Ministero della funzione pubblica, qui autorevolmente rappresentato, possa emanare al più presto l'atto di indirizzo all'ARAN, affinché venga data attuazione all'istituto della vicedirigenza, che, probabilmente, rappresenta lo strumento principe per risolvere in via definitiva la questione del riordino delle carriere della dirigenza statale.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare onorevole Sciacca. Ne ha facoltà.

ROBERTO SCIACCA. Signor Presidente, noi Democratici di sinistra-l'Ulivo siamo già intervenuti in Commissione lavoro per esprimere la nostra opinione su questo provvedimento. Cogliamo, ora, l'occasione offertaci dal dibattito in Assemblea per continuare a sostenere il nostro punto di vista.

È sicuramente vero che taluni meccanismi del lavoro parlamentare vanno rivisti. Tuttavia, per quanto riguarda la confusione prodottasi in occasione dell'esame del disegno di legge finanziaria e, di conseguenza, le contraddizioni che ne sono risultate all'interno della legge, noi crediamo che le responsabilità siano da attribuire alla maggioranza e al Governo. Mi scuseranno i rappresentanti del Governo ed il relatore, ma noi crediamo che questa partita, e in particolare questo decreto-legge, siano stati gestiti male.

Da una parte, viene abrogato il comma 78 dell'articolo 3 della legge finanziaria e, dall'altra, mediante un emendamento, si inserisce una norma che contraddice tale abrogazione! In al-

tre parole, lungi dal riparare allo sbaglio che era stato fatto con il disegno di legge finanziaria, da una parte si cerca di riparare e, dall'altra, si sbaglia di nuovo! Si potrebbe dire che il Governo fa e disfa senza minimamente tenere conto del dibattito parlamentare.

Desidero ricordare che, nel corso della discussione del disegno di legge finanziaria, nei pochissimi spazi a nostra disposizione, avevamo puntualmente denunciato che l'introduzione del comma 78 dell'articolo 3 avrebbe rappresentato un attacco alla contrattazione collettiva ed avrebbe prodotto effetti economici non prevedibili, in un quadro, a detta dello stesso Governo, contrassegnato da scarse risorse da destinare ai rinnovi contrattuali. Come sappiamo, il ministro Tremonti non ha voluto sentire ragioni: è andato diritto per la sua strada ed ha introdotto nella legge finanziaria non solo la promozione — per legge — di circa 300 dipendenti pubblici del Ministero dell'economia e delle finanze, ma anche aumenti e promozioni varie per il proprio personale di riferimento (finanziari, personale dell'agenzia delle entrate, dei monopoli di Stato, eccetera).

Ora, a fronte di tale situazione e di contraddizioni così evidenti, il Governo fa marcia indietro e ci chiede di abrogare il menzionato comma 78 dell'articolo 3. E per giustificare il decreto-legge in esame, che mira a tale scopo, nella relazione illustrativa, con parole che vale la pena richiamare (per evidenziare la contraddizione di cui dirò più avanti) e che anche lo stesso relatore ha ricordato, dopo avere affermato che la disposizione si traduce in una promozione generalizzata del personale in questione non coerente con la disciplina relativa alle procedure di progressione in carriera dei dipendenti pubblici, il Governo aggiunge: « Trattasi, pertanto, di una previsione dirompente che produrrebbe inevitabili effetti di trascinarsi su tutte le altre amministrazioni, con imprevedibili riflessi anche sulla spesa pubblica. La disposizione costituisce, inoltre, un'interferenza in una materia demandata, invece, alla fonte contrattuale ».

Questo, ripeto, è stato ricordato dal relatore e dal collega intervenuto prima di me. La maggioranza e il Governo finalmente hanno capito che era stato commesso un errore. Si potrebbe dire: meglio tardi che mai!

Apprendiamo con piacere che il comma 78 dell'articolo 3 viene abrogato. Ad un certo punto, arriva la sorpresa sulla quale noi, evidentemente, non siamo d'accordo: nel corso della discussione in Commissione, la maggioranza e il Governo introducono una modifica con riferimento alle risorse già destinate, nella legge finanziaria, alla copertura del comma 78 dell'articolo 3, da utilizzare ora per il finanziamento della contrattazione relativa alla posizione del personale del comparto Ministeri appartenenti alle ex carriere direttive, già in servizio alla data del 31 dicembre 1990 nella ex VIII qualifica funzionale.

A nostro avviso — lo abbiamo già ricordato in Commissione — tale modifica è in contraddizione addirittura con quanto espresso dal Governo nella relazione illustrativa del provvedimento in esame. Tali risorse andrebbero invece iscritte alla contrattazione del pubblico impiego in generale, e certamente incrementate, vista l'evidente scarsità delle stesse; in ogni caso, la loro destinazione deve essere definita in sede contrattuale.

Per concludere, il nostro non sarà un voto favorevole se si insisterà su questa proposta emendativa (di fatto, la maggioranza ha già deciso, perché ha espresso un voto favorevole ed il Governo ha dato il suo consenso). Viceversa, sull'abrogazione del comma 78 dell'articolo 3 avevamo già espresso e ribadiamo ancora il nostro parere favorevole. Tuttavia, ripetiamo che il Governo, da una parte, ha posto riparo ad un errore e, dall'altra, appoggiando la richiamata proposta emendativa, ne ha commesso un altro. Il nostro voto, quindi, non potrà essere favorevole.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 4595)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Emerenzio Barbieri.

EMERENZIO BARBIERI, *Relatore*. Signor Presidente, il dibattito non è stato molto ampio. Mi rivolgo in particolare, al collega del gruppo dei Democratici di sinistra che ha parlato poc'anzi, per svolgere tre osservazioni.

Il Governo presenta un decreto-legge; la Commissione, con il consenso della maggioranza e l'astensione dei Democratici di sinistra (non parlo del resto dell'opposizione, perché non era presente in Commissione) modifica il decreto-legge del Governo, ma non va bene. Quando il Governo presenta decreti-legge definiti « blindati », si dice che non vi è la possibilità di discutere. Ora, invece, la Commissione introduce una modifica, su cui i Democratici di sinistra si astengono (non hanno preannunciato, almeno in quella sede, un voto contrario); eppure si afferma che vi è una contraddizione. È la normale dialettica tra Parlamento e Governo; non riesco a capire che problema vi sia, nella misura in cui vi è una normale dialettica tra il Parlamento e il Governo.

In secondo luogo, è possibile che siano stati commessi degli errori, ma il nodo fondamentale — lo sa bene il collega che è intervenuto poc'anzi — è che i Democratici di sinistra non sono favorevoli all'istituto della vicedirigenza; è inutile girarci attorno, altrimenti si raccontano fatti che non rispondono al vero. I Democratici di sinistra, ripeto, non sono favorevoli all'istituto della vicedirigenza.

In terzo luogo, il fatto di aver salvato, per questa finalità, un congruo numero di milioni di euro non mi pare un fatto irrilevante. Pertanto, *rebus sic stantibus*, credo si debba procedere nella direzione che mi sono permesso di indicare nella mia relazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

LEARCO SAPORITO, *Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza*. È vero, signor Presidente, che può esservi una contraddizione tra la posizione espressa dal Governo in sede di Commissione bilancio e quella che ha ispirato il provvedimento in esame. Quando si parla di pubblico impiego, ciò avviene sempre perché esistono diverse sensibilità: il Ministero dell'economia e delle finanze dice una cosa, la funzione pubblica ne dice un'altra; i singoli ministeri, sotto le pressioni dei sindacati di categoria (quindi, gli stessi soggetti responsabili, che devono compiere certe scelte), non hanno mai delle posizioni unitarie. La funzione pubblica, cabina di regia in queste materie, cerca di riportare ad unità la posizione del Governo e di fornire risposte serie.

Ringrazio il relatore per aver toccato anche la tematica delle fonti normative e quella della decisione della Corte costituzionale in ordine all'applicabilità dell'articolo 7, perché questo è il punto centrale. In tantissime amministrazioni l'articolo 7 della legge n. 21 del 1991 è stato applicato nel senso voluto dagli interessati del Ministero dell'economia e delle finanze; il Ministero dell'economia e delle finanze non l'ha mai fatto, però ha suggerito questo emendamento o, perlomeno, non è stato ad esso contrario in Commissione bilancio (nella quale non era presente il ministro per la funzione pubblica, ma il ministro dell'economia e delle finanze), confermando la correttezza — come diceva l'onorevole Di Teodoro — della posizione dei soggetti interessati.

A questo punto, noi ci troviamo di fronte ad un decreto-legge che mi sembra affermi preliminarmente: si abolisce il comma 78 dell'articolo 3 della legge finanziaria per il 2004, però state attenti — perlomeno, questa è la mia interpretazione e mi adopererò affinché la norma venga applicata in questo senso, qualora dovesse essere approvata —, perché è prioritario, anche ai fini del futuro contratto che andrete a stipulare, che l'ARAN, in

sede di contrattazione, tenga conto dell'aspettativa di questa categoria di avere una risposta positiva.

In questo senso, il relatore ha detto che, poiché l'aspettativa è giusta, si salvaguardano le risorse disponibili proprio per soddisfarla. Mi pare invece che dagli altri emendamenti di cui ho preso visione si evinca il seguente ragionamento: noi siamo d'accordo ad abolire il citato comma 78 dell'articolo 3, ma del diritto di questi soggetti non vogliamo sapere niente, perché le somme che scaturiscono da tale abolizione confluiranno nel fondo globale della contrattazione. Tra una disposizione che riconosce il diritto e sistema giuridicamente, seppure parzialmente per quanto riguarda la parte economica, e un'altra che addirittura annulla completamente ogni aspettativa, mi sembra che si possa trovare una strada intermedia. Lo faremo domani, in Commissione, dove spero si trovino convergenze necessarie per ottenere una soluzione che non sia mortificante per nessuno.

Comunque, faccio presente che alcuni aspetti del già citato comma 78 riguardavano talune posizioni di vertice apicale di IX livello, che si vorrebbe coprire con le cosiddetti procedure concorsuali interne, le cosiddette qualificazioni, fortemente volute da tutti i sindacati (e non soltanto da quelli confederali). Posso garantire in questa sede che noi daremo disposizioni affinché queste procedure di qualificazione, con cui sono già stati coperti i posti a cui aspiravano i dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze, siano utilizzate in modo corretto, così come richiesto dalla Corte costituzionale, senza « doppi salti » (molte volte, in tante amministrazioni, ci sono stati doppi salti, dal quarto al quinto, al settimo livello), con una giusta attenzione alla necessità di garantire l'accesso ai giovani nelle pubbliche amministrazioni.

Quindi, dal provvedimento in discussione emergono tutti questi problemi.

In conclusione, vi ringrazio per avere esposto le vostre posizioni ed assicuro che domani, in sede di Comitato dei nove,

cercheremo di individuare soluzioni per giungere ad un testo che tenga conto di tutti gli interessi in campo.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge: Giulietti ed altri: Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione (2305) (ore 19,26).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge Giulietti ed altri: Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione.

Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è riprodotto in calce al vigente calendario dei lavori (*vedi calendario*).

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 2305)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Il relatore, onorevole Gamba, ha facoltà di svolgere la relazione.

PIERFRANCESCO EMILIO ROMANO GAMBA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, affrontiamo oggi in Assemblea un provvedimento d'iniziativa parlamentare che credo si contraddistingua per una caratteristica non troppo frequente nelle nostre aule parlamentari nei tempi odierni. Mi riferisco ad una sostanziale condivisione della stessa proposta di legge d'iniziativa parlamentare, che vede come

primo firmatario l'onorevole Giulietti, ma che è stata sottoscritta anche da colleghi appartenenti praticamente a tutti i gruppi parlamentari, sia di maggioranza sia di opposizione.

La sensibilità dei colleghi si è manifestata riguardo ad un problema divenuto sempre più importante e che tocca gli interessi diffusi dei cittadini italiani in quanto « consumatori » — lo dico tra virgolette — di pubblicità e, comunque, spettatori o lettori rispetto a moltissimi mezzi di comunicazione sociale che trovano il loro sostentamento anche attraverso lo strumento assolutamente legittimo della pubblicità.

Proprio perché la pubblicità è uno strumento importante e, in molti casi, decisivo per lo stesso sostentamento delle emittenti televisive, dei mezzi di comunicazione, della stampa e via dicendo, è un dovere delle istituzioni tutelare i consumatori, gli utenti e gli stessi imprenditori onesti da chi, invece, della pubblicità fa un uso negativo ed illegittimo, da chi compie un abuso e diffonde quelli che già una normativa di recepimento di una direttiva comunitaria del 1992 definisce come messaggi pubblicitari ingannevoli.

La sensibilità dei colleghi presentati da questa proposta di legge che rende maggiormente incisive le norme volte a tutelare i consumatori da messaggi di pubblicità ingannevoli — ha costituito occasione, per la X Commissione attività produttive della Camera, per un riesame della normativa vigente e anche per una breve ma significativa indagine sviluppatasi, innanzitutto, attraverso le audizioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, delle associazioni dei consumatori e delle associazioni degli imprenditori.

Da questa breve indagine è scaturito non soltanto la necessità dell'inasprimento di alcune misure sanzionatorie, come era previsto dal testo della proposta di legge originaria, ma anche che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, cui sono attribuiti poteri anche in ordine alla difesa dalla pubblicità ingannevole, lamentava una forte carenza con riferimento ai poteri istruttori.